



codice AOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006593 - 11/09/2021 - A35d - U

## LICEO-CLASSICO STATALE "GIUSEPPE CEVOLANI"

Indirizzi: Liceo Classico, Liceo Linguistico, Liceo Scienze Umane

e-mail: [info@liceocevolani.it](mailto:info@liceocevolani.it) – [fepec01000e@pec.istruzione.it](mailto:fepec01000e@pec.istruzione.it) - [www.liceocevolani.edu.it](http://www.liceocevolani.edu.it)

44042 CENTO (FE) – Via Matteotti, 17 – Tel. 051/902083- fax 0516831969 - C.F. 81001310382



Centò, Data e Prot.n. vedi *segnatura*

A tutto il Personale Scolastico

A tutti i Genitori

Ai servizi scolastici del Comune di Centò

Alle cooperative degli educatori comunali

Sito web; amministrazione trasparente; mail istituzionale

e p.c. alla R.S.U.

alla R.L.S.

al R.S.P.P.

### OGGETTO: INDICAZIONI OPERATIVE PER ESIBIZIONE OBBLIGATORIA DEL "GREEN PASS" PER TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO E PER CHIUNQUE ACCEDA ALLE STRUTTURE SCOLASTICHE DEL LICEO CEVOLANI

In data odierna, 11 Settembre 2021, è stato pubblicato in GU il D.L. n. 122, che all'art. 1 c. 2 inserisce le seguenti integrazioni dopo l'art. 9 ter del D.L. 52/2021:

«**Art. 9-ter.1** (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per l'accesso in ambito scolastico, educativo e formativo).

1. Le disposizioni di cui all'articolo 9-ter si applicano anche al personale dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), dei sistemi regionali di Istruzione e Formazione Professionale (leFP), dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) e degli Istituti Tecnici Superiori (ITS). Le verifiche di cui al comma 4 dell'articolo 9-ter sono effettuate dai dirigenti scolastici e dai responsabili delle istituzioni di cui al primo periodo.

2. Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, **chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui all'articolo 9-ter e al comma 1 del presente articolo, deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19** di cui all'articolo 9, comma 2. La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti nonche' ai frequentanti i sistemi regionali di formazione, ad eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli Istituti Tecnici Superiori (ITS).

3. La misura di cui al comma 2 non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

4. I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui al comma 2 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 2. **Nel caso in cui l'accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo, deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro.** Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Con circolare del Ministro dell'istruzione possono essere stabilite ulteriori modalità di verifica.

5. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 4 è sanzionata ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.

**I Dirigenti scolastici di tutte le istituzioni scolastiche, educative, formative sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di possesso/esibizione della certificazione verde, sia in relazione al Personale scolastico che all'utenza esterna.**

Pertanto, al fine di adempiere correttamente al disposto normativo introdotto dal D.L. 111/2021 e dal D.L. 122 del 10.09.2021 in merito all'obbligo di possesso/esibizione individuale di certificazione verde/green pass per tutto il Personale Scolastico esteso anche a tutto il **personale esterno** avente a vario titolo diritto all'accesso nei locali dell'Istituto, si dispone quanto segue a decorrere dal 13.09.2021.

- **Personale scolastico in servizio:** il controllo del possesso e della validità della certificazione verde sarà effettuato secondo procedura centralizzata dal Dirigente Scolastico e dal personale amministrativo specificamente delegato e incaricato. Di conseguenza, con l'entrata in vigore della procedura centralizzata a partire dal 13.09.2021, il Personale scolastico in servizio non sarà più tenuto alla verifica individuale mediante scansione del codice QR, in quanto il risultato della validità/non validità sarà quotidianamente visibile al Datore di Lavoro mediante procedura di interazione tra SID1 e Piattaforma Nazionale-DGC. Qualora dovessero verificarsi disservizi o malfunzionamenti della piattaforma, il personale assistente amministrativo delegato provvederà a comunicare agli incaricati di ciascun plesso di provvedere alla verifica tramite applicazione Verifica C19.

- **Personale esterno:** tutte le operazioni relative al controllo del possesso e della validità del Green Pass, a decorrere dal giorno 13.09.2021 e fino al 31.12.2021, sono estese quotidianamente anche "a chiunque accede a tutte le strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative", ivi compresi genitori e/o loro delegati, come da recente D.L. 122 del 10.09.2021. La verifica della validità del Green Pass sarà da effettuare anche per coloro che per ragioni di servizio o di lavoro dovranno accedere alle strutture scolastiche (es. operatori della provincia, educatori, esperti esterni, psicologi, ...)

Le verifiche delle certificazioni verdi per l'utenza esterna vengono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, vale a dire tramite l'applicazione Verifica C19, da parte dei collaboratori scolastici e degli assistenti amministrativi già precedentemente incaricati al controllo del possesso del Green Pass da parte del personale scolastico.

Tutto il personale esterno, ivi compresi Genitori e/o loro delegati, dovrà pertanto essere in possesso della certificazione verde la cui validità dovrà essere verificata esclusivamente tramite controllo con l'applicazione Verifica C19.

Tale controllo dovrà essere effettuato quotidianamente dal personale incaricato e comunque in ogni circostanza in cui l'utenza esterna avrà vario titolo all'accesso nel plesso, secondo le modalità stabilite dal Regolamento Anticovid di Istituto.

Il controllo quotidiano dovrà essere annotato sull'apposito registro, che si allega alla presente.

Si ricorda che **la disposizione di legge non si applica:**

- agli studenti e alle studentesse;
- ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute.

Al fine di ottimizzare e rendere più rapide ed efficaci le operazioni richieste dal dettato normativo, il personale scolastico sottoindicato, a partire dal 13 Settembre 2021, sarà incaricato al controllo quotidiano del **personale/utenza esterna** a vario titolo avente diritto all'accesso nei locali scolastici, così come previsto dal DL 111/2021 e dal DL 122/2021:

STRUMENTO DI VERIFICA <i>da utilizzare secondo le modalità sopra indicate</i>	<b><u>PERSONALE DELEGATO E INCARICATO</u></b>
<b>PIATTAFORMA INTEGRATA SIDI -DGC</b>	<b>DSGA Tutto il personale assistente amministrativo</b>
<b>APPLICAZIONE VERIFICA C19</b> registrazione su apposito modulo	<b>DSGA Tutto il personale collaboratore scolastico Tutto il personale assistente amministrativo</b>

Ogni delegato viene individualmente incaricato dal Dirigente Scolastico.

Si ricorda che la **violazione** delle disposizioni relative al mancato possesso ed alla non validità della certificazione verde **è sanzionata** nei termini previsti dalla normativa vigente (art. 4 commi 1,3,5 e 9 del D.L. 19/2020 convertito con modificazioni dalla L. 35/2020).

Per il Personale scolastico in servizio, il mancato possesso/esibizione della certificazione verde equivale ad "assenza ingiustificata" e, a decorrere dal primo giorno di inadempienza, si incorre nella sospensione del trattamento economico. Successivamente, a decorrere dal quinto giorno di "assenza ingiustificata", si incorre nella sanzione della sospensione dal servizio e della aggiuntiva sanzione amministrativa pecuniaria (D.L. 111/2021).

Tutto il Personale scolastico e l'utenza esterna sono pertanto invitati a controllare scrupolosamente la scadenza del proprio Green Pass, al fine di evitare periodi di inadempienza dovuti alla naturale "scadenza" della stessa certificazione. Il termine ultimo di validità è esclusivamente a conoscenza del diretto interessato e possessore del Green Pass.

La specifica informativa relativa al trattamento dei dati per il controllo obbligatorio del possesso della Certificazione è pubblicata nel sito web alla sezione "privacy".

Documento firmato digitalmente  
LA DIRIGENTE  
Stefania Borgatti